



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 49 del 25/07/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.SE.P. S.R.L PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO INFANZIA COMUNALE PER NR. 3 ANNI EDUCATIVI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Assente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **6** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.175/2016 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, in cui, all'art.16, è disciplinato il modello giuridico della Società *in house*;
- il D.Lgs. n.36/2023 recante il “Nuovo *Codice dei contratti pubblici*”;
- il D.Lgs 23 dicembre 2022 , n. 201 “ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali rilevanza economica”;
- lo Statuto comunale;

Richiamate le seguenti normative specifiche di settore:

- L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 *Politiche regionali per i minori*
- DGR Lombardia 11 febbraio 2005, n. 7/20588 *Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia*
- DGR Lombardia 16 febbraio 2005, n. 7/20943 *Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili*
- Circolare regionale 24 agosto 2005, n.35 *Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale*
- Circolare regionale 18 ottobre 2005, n.45 *Attuazione della DGR Lombardia n. 7/20588 dell'11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia».*
- DGR Lombardia 9 marzo 2020 n. 11/2929 *Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido* che ha parzialmente modificato quanto in precedenza fissato con la DGR 20588/2005 in termini di standard;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale di Porto Mantovano detiene una partecipazione di maggioranza pari al 97,81% nella società A.Se.P Srl, società in-house partecipata esclusivamente da Comuni;
- la società A.Se.P Srl è stata conformata al modello c.d. “in house providing” per la gestione dei servizi a favore degli Enti soci;
- con delibera dell'Assemblea straordinaria del 18/12/2015 ASEP Spa (ora Srl) ha approvato un nuovo statuto societario deliberando la contestuale trasformazione in Srl e la qualificazione in società in-house;
- con delibera dell'assemblea straordinaria di A.Se.P Srl del 20/06/2017 è stato modificato lo statuto sociale al fine di precisare che l'80% del fatturato sociale deve derivare da attività svolte in favore degli enti soci, ampliando contestualmente l'attività che la società può svolgere a favore dei soci

prevedendo l'attività di manutenzione e gestione degli immobili comunali e lo svolgimento delle attività amministrative e strumentali agli enti prima, rappresentate dalla sola attività di gestione dello sportello tributi e riscossione delle entrate tributarie;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2015 al fine di consentire all'Ente e al Consiglio Comunale di svolgere le proprie funzioni di controllo ed indirizzo sulle società in house, è stato approvato il regolamento sul controllo analogo che prevede all'articolo 6 – Controllo sulla gestione da parte del Consiglio Comunale - l'acquisizione, espresso tramite deliberazione del Consiglio, del parere vincolante in merito all'approvazione del budget di previsione delle società sottoposte al controllo analogo che operano con il sistema dell'in-house providing (art. 6 del regolamento comma 1 lett. b);

- all'articolo 3 “oggetto sociale” del vigente statuto di A.Se.P Srl vengono definite le attività che la società può svolgere;

Richiamato il comma 1 dell'art. 16 del D. lgs. 175/2016 “Società in house “ che prevede che “Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”;

Considerato inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 31/07/2020 di modifica dello statuto di A.Se.P Srl e della convenzione per l'esercizio del controllo analogo A.Se.P Srl e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 31/07/2020 di adeguamento del regolamento sul controllo analogo congiunto su A.Se.P Srl sono stati adeguati gli strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto, rappresentati dallo Statuto sociale e dalla convenzione ex art. 30 del D. lgs. 267/2000, alle prescrizioni di ANAC contenute nella nota assunta al protocollo n. 23467/2019 in merito alla necessità di regolamentare diversamente l'esercizio del controllo analogo congiunto su A.Se.P Srl da parte dei soci;

Atteso che

- il Comune di Porto Mantovano, nel rispetto della normativa sopra richiamata, governa il servizio Asili nido, attualmente costituito da una struttura “ La Tartaruga e la Cicogna” regolarmente autorizzata al funzionamento e accreditata, con una capienza massima di 60 posti affidando la gestione ad A.Se.P srl , quale società *in house* dell'ente;

Richiamati i seguenti atti:

- DCC n. 49 del 26/07/2018 con oggetto “Convenzione con Società A.se.P. s.r.l. per l'affidamento della gestione del servizio di nido infanzia comunale -La Tartaruga e la Cicogna- per n. 2 anni educativi 2018/2019-2019/2020”;

- DCC n. 73 del 31/07/2020 con oggetto "Convenzione con società A.Se.P Srl per l'affidamento della gestione del servizio di nido infanzia comunale La Tartaruga E La Cicogna – Proroga” di proroga fino al 31/12/2020;

- DCC n. 112 del 29/12/2020 con oggetto "Convenzione con società A.Se.P Srl per l'affidamento della gestione del servizio di nido infanzia comunale – Proroga dal 01/01/2021 al 31/08/2021”;

-DCC n. 68 del 30/07/2021 con oggetto: “Convenzione con società A.Se.P Srl per l'affidamento della gestione del servizio nido infanzia comunale per n. 2 anni educativi 2021/2022 – 2022/2023”;

Dato atto che:

-le motivazioni per affidare ad A.Se.P Srl il servizio di asilo nido comunale del comune di Porto Mantovano, possono essere ricondotte sia ai benefici alla collettività in termini di efficienza ed

economicità e ottimale impiego delle risorse legati ad una gestione imprenditoriale dei servizi, che alla qualità dei servizi resi alla collettività;

- l'affidamento del servizio in oggetto ad una società partecipata è da considerare più conveniente e vantaggioso per l'ente sotto il profilo della conseguente riduzione dei costi nel medio-lungo periodo e della possibilità di integrazione dei servizi affinché essi siano gestiti mediante un modello organizzativo flessibile, efficace e economicamente conveniente;

Valutato che il modello societario "in house providing" consente di ottenere benefici sull'attività gestionale, assicurando al contempo la coerenza degli obiettivi strategici ed operativi della società con gli indirizzi strategici dei Comuni soci;

Dato atto che le scelte, gli obiettivi e i dati economici indicati nel Budget 2023 di A.Se.P Srl sono coerenti con gli obiettivi dell'Ente contenuti all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 12/5/2023 e confermati nella successiva Nota di aggiornamento del DUP 2023 - 2025 e nello schema di Bilancio di previsione 2023 - 2025 approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 51 del 17/5/2023;

Ritenuto di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale l'affidamento della gestione del servizio di nido d'infanzia comunale per n. 3 anni educativi 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026, in regime di in house providing in favore di A.se.P. s.rl, ricorrendone tutti i presupposti indicati dalle disposizioni legislative e dalla giurisprudenza comunitarie e nazionali;

Vista la relazione in allegato, del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house del servizio di Asilo Nido del territorio comunale di Porto Mantovano, (ex D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 14 e D. lgs. n. 36/2023 recante il "Nuovo codice dei contratti" art. 7);

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale e al Responsabile competente, ognuno per il proprio ambito di competenza, l'adozione degli atti di affidamento del servizio di gestione del servizio di nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" per n. 3 anni educativi 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 e la predisposizione e sottoscrizione della convenzione, nell'ambito degli indirizzi forniti con la presente deliberazione;

Preso atto che la società A.Se.P Srl risulta iscritta all'elenco delle società in house tenuto da ANAC come da deliberazione di ANAC n. 887/2020;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare l'art. 42, che stabilisce la competenza dei consigli comunali in materia di indirizzi alle aziende pubbliche e partecipazioni dell'ente locale a società di capitali;

DELIBERA

Di approvare quanto espresso in premessa e parte narrativa, che costituisce il presupposto e la motivazione della presente deliberazione;

Di approvare la relazione di affidamento "in house" ad A.se.P. s.rl., della gestione del servizio di nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e La Cicogna", per n. 3 anni educativi 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026, elaborata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house (ex D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 14 e D. lgs. n. 36/2023 recante il "Nuovo codice dei contratti" art. 7,) che allegata alla presente proposta ne forma parte integrante e ne descrivendo i contenuti richiesti dalla disposizione di legge;

Di affidare conseguentemente ad A.se.P srl la gestione del servizio di nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e La Cicogna", per n. 3 anni educativi 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026, approvando specifica convenzione riportata all'allegato 1);

Di prevedere che, essendo il servizio nido ricompreso tra i servizi a domanda individuale, dovrà essere garantito il medesimo rapporto di copertura deliberato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 /2023 con oggetto: "Quadro di accertamento e copertura preventiva dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale previsione per l'anno 2023" e che il suddetto rapporto di copertura verrà garantito oltre che dalle entrate dagli utenti e dalle entrate regionali per nidi gratis e per il 2023 del trasferimento per il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, anche dai trasferimenti per la copertura dei servizi fondamentali ai sensi della art. 1, comma 449 d-sexies , L. 232/2016 che per l'anno 2023 è stato definito in euro 23.004,00;

Di quantificare la spesa presunta annua per gli anni educativi 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026, per la gestione del servizio di cui al punto precedente in € 348.633,00 annuali, come meglio dettagliato all'art. 7 dello schema di convenzione allegata (allegato 1);

Di prenotare a favore della società A.Se.P srl, per la gestione del servizio nido comunale, l'impegno di spesa al bilancio 2023 - 2024 - 2025 - 2026, come segue:

➤ **Anno educativo 2023-2024**

Settembre/Dicembre 2023 € 145.263,75

Gennaio/Luglio 2024 € 203.369,25

che trova copertura al capitolo 117251145 "Spese Appalto Gestione Nido";

➤ **Anno educativo 2024-2025**

Settembre/Dicembre 2024 € 145.263,75

Gennaio/Luglio 2025 € 203.369,25

che trova copertura al capitolo 117251145 "Spese Appalto Gestione Nido";

➤ **Anno educativo 2025-2026**

Settembre/Dicembre 2025 € 145.263,75

Gennaio/Luglio 2026 € 203.369,25

che trova copertura al capitolo 117251145 "Spese Appalto Gestione Nido";

Dato atto che saranno riconosciute ad A.se.p srl le risorse stanziare con il Fondo di solidarietà Comunale, di cui al [decreto 19 luglio 2022](#) del Ministro dell'interno, a sostegno del potenziamento del servizio degli asili nido al fine del raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni -comma 172, L. n.234/21- e ai sensi della art. 1, comma 449 d-sexies , L. 232/2016 funzionali al raggiungimento del livello minimo del servizio che ciascun comune è tenuto a garantire;

Di dare atto che la società A.Se.P srl, dovrà dare comunicazione del presente atto alle organizzazioni sindacali.

[Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :](#)

1. Responsabile del servizio interessato:

2. Responsabile servizio ragioneria:

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola all'Assessore Della Casa”.

I consiglieri Rescigno e Tomirotti dichiarano di non partecipare alla votazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “OK! Allora lo mettiamo a verbale. Però partecipate alla discussione? Ve lo chiedo, perché, se si esce, formalmente cambia. Quindi anche Tomirotti. OK! Prego, assessore!”.

Alle ore 21:08 esce il consigliere Facchini.

Alle ore 21:08 esce il consigliere Tomirotti.

DELLA CASA BARBARA: Buonasera a tutti! Innanzitutto la correzione di un piccolo refuso, che ho notato nelle premesse della Convenzione. Nella quarta premessa, laddove si dice "*Con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 30/7/2923*", è sbagliata la data del “30/7/2023” in quanto si tratta del “30/7/2021”. Con questa delibera andiamo a rinnovare l'affidamento del Servizio Nido d'Infanzia Comunale ad ASEP per 3 anni educativi, quindi fino al 2026. Il canone annuo è stata stato mantenuto invariato, quindi 348.600 euro, chiaramente con la possibilità di essere modificato entro il limite di un 20% qualora intervengano delle effettive esigenze del servizio, oppure variabili legate al numero degli utenti, orari di apertura chiusura, eccetera. Perché questo rinnovo di 3 anni? Il periodo del Covid, quindi le incertezze legate alla pandemia, alla frequenza del Nido e ad altri aspetti organizzativi e gestionali non ci ha permesso di pensare ad un rinnovo più lungo. In questo caso, invece, il rinnovo triennale è funzionale ad una migliore progettualità educativa ed anche ad una migliore stabilità del personale. Ricordiamo che quello dell'Asilo Nido è un Servizio Socio-Educativo, aperto ai bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi e che si fonda sull'idea determinante che la prima infanzia presenta forti potenzialità di sviluppo e che i bambini di questa età devono essere considerati come soggetti portatori di diritti. Gli educatori che si prendono cura del bambino e della sua crescita favoriscono e facilitano i processi di sviluppo e i processi individuali dell'apprendimento, nell'ottica di una maturazione complessiva della personalità e in stretta collaborazione con la famiglia, promuovendo nel contempo il diritto all'uguaglianza e alle opportunità educative, nel rispetto della pluralità e della diversità delle funzioni familiari e delle differenze individuali. C'è quindi un'importante valenza educativa e sociale. Inoltre, la facilitazione dell'accesso dei genitori al lavoro e l'inserimento sociale e lavorativo della donna. Inoltre, sottolineiamo che le motivazioni per affidare ad ASEP il Servizio di Asilo Nido possono essere ricondotte sia a benefici per la collettività sia in termini di efficienza ed economicità e l'ottimale impiego delle risorse, sia alla qualità dei servizi resi alla collettività”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Grazie, Assessore! Ci sono osservazioni? Prego, consigliere Bettoni!”.

BETTONI: “La Convenzione triennale finalmente può portare a stabilizzare maggiormente i rapporti anche con le educatrici. Questo non soltanto dal punto di vista di un rapporto giuridico, ma anche per un migliore rapporto di affezione con i genitori. Un cambiamento di educatori all'interno di una Comunità quale l'Asilo Nido, il Nido d'Infanzia, può provocare a volte – anche se non è detto che sia sempre così – delle difficoltà di relazione. Non ultimo, il fatto che il rapporto costante di impiego è un

rapporto che può fare scaturire una progettualità anche più importante per coloro che ci lavorano, perché hanno una prospettiva più lunga, quindi si impegnano di più e facilitano anche le scelte di vita personale di queste persone. Ecco quindi che Convenzioni lunghe – si potrebbero fare anche più lunghe di tre anni, però almeno di tre anni – possono effettivamente dare questa sicurezza, all'Azienda gestrice di proseguire nel servizio, ma soprattutto per i motivi di cui dicevo prima, cioè quelli di rapporto con i genitori e quelli di una duratura presenza di figure di riferimento all'interno della comunità educativa. Sono quindi d'accordo su una Convenzione triennale”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, passiamo alla votazione. Metto ai voti il punto n.6”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Bastianini, Facchini, Tomirotti.

Non partecipa alla votazione il consigliere Rescigno.

Voti favorevoli n. 9 (Salvarani, Licon, Andreetti, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Mari)

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera”

E SUCCESSIVAMENTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 9 (Salvarani, Licon, Andreetti, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Mari), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Affidamento ad A.Se.P srl della gestione del nido d'infanzia comunale
"La Tartaruga e la Cicogna" per n. 3 anni educativi 2023/2024-2024/2025-2025/2026**

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house del servizio di Asilo Nido del territorio comunale di Porto Mantovano, (ex D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 14 e D. lgs. n. 36/2023 recante il "Nuovo codice dei contratti" art. 7).

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gestione del nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" per n. 3 anni educativi 2023/2024-2024/2025-2025/2026
Ente affidante	Comune di Porto Mantovano
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata del contratto	Anni 3 anni educativi
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento per scadenza convenzione

Premessa

Il Comune di Porto Mantovano garantisce ai cittadini il servizio di asilo nido che si svolge presso un immobile di proprietà comunale sito in via Foscolo 14; la struttura rispetta gli standard strutturali previsti dalla vigente normativa della Regione Lombardia; la struttura è autorizzata ad accogliere 60 bambini con possibilità di aumentare tale indice nella misura massima del 20% (circolari regionali attuative della D.G.R.20588/2005).

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/07/2021 si è provveduto ad affidare la gestione del servizio di nido infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" per n. 2 anni educativi 2021/2022 - 2022-2023 alla Società A.SE.P. Srl".

Il presente documento rappresenta l'istruttoria sull'affidamento in house relativamente al servizio di nido infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" per n. 3 anni educativi alla Società A.SE.P. Srl .

Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione del servizio asilo nido, essa permane in capo all'Amministrazione Comunale del territorio di riferimento.

Normativa di settore

Il servizio è disciplinato dalle DGR adottate da Regione Lombardia e dalle circolari esplicative sottoelencate, che disciplinano i criteri di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento del servizio "asilo nido":

- **L.R. 14 dicembre 2004**, n. 34 *Politiche regionali per i minori*

- **Delibera G.R. 11 febbraio 2005**, n. 7/20588

Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.

- **Delibera G.R. 16 febbraio 2005**, n. 7/20943

Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili.

- **Circ. reg. 24 agosto 2005**, n.35

Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale.

- **Circ. reg. 18 ottobre 2005**, n.45

Attuazione della Delibera G.R. n. 7/20588 dell'11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»

- **Regolamento comunale per l'accesso ai servizi a domanda individuale.**

CAPITOLO III - SERVIZIO DI ASILO NIDO .

- **Delibera G.R. 9 marzo 2020** n. XI/2929

“ Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni.”

L'Asilo Nido concorre con la famiglia alla formazione, al benessere ed all'armonico sviluppo dei bambini, in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti alla prima infanzia; offre inoltre alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità di genere. Tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di disabilità e svantaggio sociale.

Il servizio di asilo nido risulta pertanto possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione.

Normativa di riferimento per gli affidamenti in house

Il recente D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza

economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante.

Il suddetto Decreto ha inoltre abrogato l'art.34, co. 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un'apposita relazione "...che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Vista la recente normativa introdotta dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa che nel redigere la presente relazione si è voluto comunque evidenziare che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

La presente relazione è stata redatta inoltre in ottemperanza al D. lgs. n. 36/2023 "Nuovo codice dei contratti", che all' art. 7 commi 2 e 3 , conferma la possibilità per gli enti appaltanti di affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture.

In particolare:

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal [decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201](#) dal D. lgs. 175/2016 e dal D. lgs. 36/2023.

Si da atto che la società ASEP Srl risulta iscritta all'elenco delle società in house tenuto da ANAC come da deliberazione di ANAC n. 887/2020;

Le motivazioni della scelta gestionale di affidamento in house ad Asep srl

Nello statuto di ASEP Srl possono essere riscontrati i requisiti individuati dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di società in-house, in quanto lo statuto:

- all'art.5 punto 5.2 e al successivo art. 10 punto 10.6 prevede che il capitale della società sia interamente pubblico e definisce quale requisito essenziale la natura di ente pubblico per l'ammissione alla sottoscrizione del capitale sociale. Il principio della totalità della partecipazione pubblica è richiamato anche dall'art. 3 dello statuto;
- all'art. 3 definisce le attività che potrà svolgere ASEP Srl prevedendo che si tratta di attività per lo svolgimento di servizi di interesse generale rivolte alla persona e alla tutela del territorio e attività a queste assimilate a favore prevalentemente dei territori degli Enti Pubblici soci. Le attività previste nell'oggetto sociale sono sufficientemente specificate e garantiscono la stretta connessione tra l'attività della società e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata”;
- agli articoli 21 “Bilancio preventivo e Piano triennale”, 22 “Relazioni periodiche”, 25 “Controllo dei soci” e 26 “L’attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci” vengono definiti i poteri riservati all’assemblea prevedendo che ai soci di ASEP Srl vengono riservati maggiori poteri di natura autorizzatoria e preventiva alla scelte assunte dagli amministratori rispetto a quelli riservati a società che non operano con il sistema dell’in-house providing istituendo altresì il sistema del controllo analogo dei soci pubblici sulla società;
- all'art. 11, al fine di garantire l’efficacia al controllo del socio, vengono previste alcune limitazioni al potere degli organi delegati e definite le competenze dei soci e dell’organo amministrativo prevedendo una limitazione dei poteri di gestione dell’organo amministrativo con contestuale espansione dei poteri in capo ai soci;
- all'art. 24 viene prevista un’adeguata informativa sulla gestione ai soci definendo in modo chiaro le informazioni che l’organo amministrativo deve periodicamente inviare ai soci stabilendo altresì che gli organi amministrativi e tecnici dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla Società;
- agli articoli 25 e 26, al fine di garantire la partecipazione alla gestione da parte dei soci di minoranza della società, viene prevista l’istituzione di uno specifico organismo, il Coordinamento dei soci, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull’attività societaria, ma anche il controllo sull’attività gestionale, permettendo la partecipazione alla gestione della società anche ai soci di minoranza.

Inoltre l'art. 3 dello statuto di ASEP Srl, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 comma 3 e 26 comma 1 del d.lgs. 175/2016, prevede che oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato della società venga effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci controllanti e che nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi di interesse generale e di tutela della concorrenza, possa svolgere in via del tutto marginale l'attività di servizi affidatigli da enti pubblici locali non soci a condizione che tale produzione ulteriore permetta alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società .

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 31/07/2020 di modifica dello statuto di ASEP Srl e della convenzione per l'esercizio del controllo analogo Asep Srl e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 31/07/2020 di adeguamento del regolamento sul controllo analogo congiunto su ASEP Srl sono stati adeguati gli strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto, rappresentati dallo Statuto sociale e dalla convenzione ex art. 30 del D. lgs. 267/2000, alle

prescrizioni di ANAC contenute nella nota assunta al protocollo n. 23467/2019 in merito alla necessità di regolamentare diversamente l'esercizio del controllo analogo congiunto su ASEP Srl da parte dei soci.

L'asilo nido è un servizio con una importante valenza educativa e sociale: concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini da tre mesi ai tre anni e facilita l'accesso dei genitori al lavoro e l'inserimento sociale e lavorativo della donna.

Sul territorio sono attivi altri asili nido gestiti da privati. L'intervento del Comune in questo settore accanto ai privati si spiega con la volontà di dare risposta a specifiche esigenze della cittadinanza e delle famiglie e alla necessità di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Un asilo nido comunale consente, inoltre, di approntare un servizio con i livelli qualitativi desiderati e vedere garantiti specifici obblighi di servizio, obiettivo non perseguibile attraverso la strada del mero sostegno economico alle famiglie (contributi di abbattimento della retta).

Ricondurre questi ultimi obiettivi al mero rispetto del "prezzo di mercato" sicuramente sarebbe una visione riduttiva e penalizzante del concetto di "beneficio per la collettività"; tale concetto non si ispira solamente al principio della convenienza economica, ma deve essere considerato nell'unitarietà di tre presupposti relativi alla scelta del soggetto gestore del servizio, riassumibili in visione sistemica, autonomia decisionale ed equilibrio economico. In estrema sintesi la visione sistemica dell'operatore va intesa come insieme di persone che opera in modo coordinato per il raggiungimento di una finalità comune, l'autonomia decisionale del soggetto economico garantisce il rispetto di finalità a lungo termine non funzionali a persone o a organizzazioni che in svariate forme "possono controllare" dall'esterno l'agire dell'azienda, e l'equilibrio economico è quella condizione che consente all'azienda di non ricorrere per la sopravvivenza al sostegno di entità e di economie esterne che potrebbero interferire nei processi decisionali. La convenienza economica nella gestione di un servizio relativo a un bene collettivo non significa, dunque, tentare di conseguire un mero risparmio in termini di costi ma significa garantire un soggetto gestore, le cui utilità economiche non ricadano nella sfera della stessa azienda, ma assumano alto valore sociale, anche e non necessariamente misurabile in ricavi per l'azienda. Tale garanzia trova sicuramente la sua concretizzazione nel "controllo analogo" che, come definito all'art. 2, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, è "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata". La coesistenza nel soggetto "in house" dei tre presupposti sopra esplicitati, in virtù della partecipazione pubblica e del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione Comunale, è di per sé condizione sufficiente per giustificare il mancato ricorso al mercato nell'affidamento del servizio ma, proprio in conseguenza del citato controllo analogo e per dare conto dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche, è doveroso esplicitare anche la congruità del "prezzo di mercato", tenendo presente che non risultano attive convenzioni Consip, ed è stata verificata la coerenza con i prezzi di mercato.

benefici per la collettività della forma gestionale prescelta
--

Le motivazioni per affidare ad ASEP Srl il servizio di asilo nido comunale del comune di Porto Mantovano possono essere ricondotte sia ai benefici alla collettività in termini di efficienza ed economicità e ottimale impiego delle risorse legati ad una gestione imprenditoriale dei servizi, che alla qualità dei servizi resi alla collettività.

Dal punto di vista dell'efficienza gestionale, un razionale utilizzo di una società pubblica può concorrere ad elevare la qualità dei servizi resi ai cittadini riducendo i costi. La gestione dei servizi avviene in modo "imprenditoriale" sviluppando un approccio basato sull'analisi industriale dei servizi da svolgere, in considerazione di valutazioni economiche coerenti con la tipologia e qualità dei servizi erogati, nell'interesse del socio pubblico. La gestione imprenditoriale ha come primario obiettivo quello di garantire l'efficienza dei servizi, delle attività e più in generale degli interventi ovvero la riduzione dei costi a parità di qualità fornita a tutto vantaggio del Socio pubblico che al tempo stesso è anche il committente del servizio. La finalità della gestione imprenditoriale di una società pubblica è infatti quella di garantire sempre maggiori servizi a costi contenuti. L'affidamento ad ASEP Srl società in house coniuga la gestione pubblica del servizio con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, conseguendo gli obiettivi nella misura prevista nei documenti di pianificazione (efficacia), con l'impiego di minore risorse possibili (efficienza) e gestendo in condizioni di equilibrio economico finanziario (economicità).

Il servizio di asilo nido risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione

Il servizio in oggetto erogato dal Comune di Porto Mantovano è da considerare servizio pubblico locale a rilevanza economica, in quanto erogato non gratuitamente bensì dietro corrispettivo di una tariffa stabilita nell'ambito della definizione dei servizi a domanda individuale e in quanto viene riconosciuto un canone alla società erogatrice del servizio quale corrispettivo per il servizio reso.

Gli obblighi di servizio definiti nella convenzione per la gestione del SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA TARTARUGA E LA CICOGNA" corrispondono a quelli usualmente previsti per l'affidamento dei servizi pubblici e vengono identificati nei seguenti:

EGUAGLIANZA

Il Servizio è accessibile a tutti, senza distinzione per motivi riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

IMPARZIALITA'

I comportamenti del personale dell'Asilo Nido nei confronti dell'utente sono dettati da criteri di obiettività e imparzialità.

CONTINUITA'

L'erogazione del Servizio è regolare e continua secondo gli orari, le modalità indicate ed il calendario stabilito con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Eventuali interruzioni nell'erogazione del Servizio, dovute a cause di forza maggiore, saranno tempestivamente comunicate all'utenza di norma nei seguenti modi:

- affissione di cartelli all'ingresso del Servizio Asilo Nido;
- comunicazioni dirette.

Per quanto riguarda l'eventuale adesione, da parte del personale educatore e non, a scioperi, le comunicazioni alle famiglie dei bambini saranno fatte nel rispetto della normativa vigente.

PARTECIPAZIONE

E' garantita e favorita la partecipazione degli utenti al funzionamento ed al controllo del Servizio. E' assicurato il diritto ad ottenere informazioni, presentare richieste e reclami.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Per la gestione dell'Asilo Nido si impronta la propria azione organizzativa e di erogazione del Servizio ai principi di efficienza ed efficacia, specificando che:

- per efficienza si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e qualitativo rispetto alle risorse a disposizione ed ai programmi stabiliti, in termine di maggiore semplificazione, di minori adempimenti burocratici e riduzione dei costi;
- per efficacia si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e qualitativo rispetto alle esigenze degli utenti e perseguendo la loro soddisfazione. In quest'ottica si ricercano e si applicano i miglioramenti che consentono al Servizio di essere:
 - corretto, garantendo la conformità alle regole;
 - favorevole all'utente, tenendo conto degli interessi generali della collettività;
 - tempestivo, in linea con le necessità e le urgenze rinvenibili nelle istanze pervenute;
 - autoregolato, adottando gli accorgimenti che consentano di prevenire i servizi.

Viene monitorato l'andamento del Servizio, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia, revisionando, se necessario, la modulistica di supporto ai destinatari, introducendo criteri di semplificazione ove possibile.

Qualita' del modello di organizzazione e gestione
--

La gestione affidata alla Società ha raggiunto infatti negli anni educativi standard di qualità che hanno permesso un progetto organizzativo valutato nella congruità, sia nel rispetto del progetto pedagogico, sia rispetto alla capacità di ottemperare qualità dell'offerta educativa, flessibilità organizzativa e razionalità della gestione che si possono così riassumere:

ELEMENTI QUALITATIVI ;

- gestione e modalità di programmazione delle attività settimanali rivolte agli utenti

- piano di impiego quotidiano del personale, compresa la gestione del momento del pasto, piano delle presenze e turnazioni su base settimanale del personale;
- modalita ed orari per la pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali;
- modalita rapporti nido/famiglie con riferimento ad assemblee, colloqui di preambientamento e in corso d'anno con le famiglie, feste e altre iniziative ludiche e di socializzazione

PROGETTO PEDAGOGICO

- riferimenti psico-pedagogici, contenuti e finalità educative, relative linee metodologiche ed operative
- organizzazione degli spazi interni ed esterni, relativi arredi e materiali
- valenze educative e scelte operative in merito ai rituali: accoglienza,
- organizzazione dei tempi (pasti, riposo, igiene e cure personali);
inserimento al nido: tempi e modalità, rapporti con i genitori

Il nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" accoglie bambini, da 3 a 36 mesi. Può essere organizzato anche in gruppi eterogenei per età.

L'orario di apertura è effettuato dalle ore 7,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì.

E' prevista la possibilità della frequenza part-time con uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

Il nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" dovrà essere aperto agli utenti dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno, con chiusura in occasione di: festività nazionali civili e religiose, festa del Santo Patrono (13 giugno), vacanze natalizie e pasquali.

Il periodo di apertura del Nido è di 47 settimane all'anno, secondo il calendario regionale. E' garantita una apertura giornaliera minima di 9 ore.

Il coordinamento organizzativo del servizio è in capo ad A.se.P srl che dovrà garantire il rapporto educatore/bambino, così come richiesto dalla normativa regionale D.G.R. 9 marzo 2020 n. XI/2929 " *Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni.*"

Devono inoltre essere espletati i servizi ausiliari e accessori con idoneo personale e in rapporto numerico necessario per raggiungere gli standard previsti dalla normativa vigente fissato da Regione Lombardia.

Il servizio prevede un ampliamento in caso di esigenze imprescindibili, quali, fra le altre, l'inserimento di bambini che necessitano di sostegno educativo e assistenza personale, che potrà comportare anche l'impiego di ulteriore personale, da concordare al bisogno. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare, per cause di forza maggiore o per esigenze dell'utenza, le necessarie variazioni agli orari, organizzazione dei gruppi, periodo di apertura ecc. in accordo con la società.

Il Comune di Porto Mantovano mantiene le sue funzioni di indirizzo e di controllo del servizio. Tale funzione è agevolata dalla natura di società in-house di ASEP Srl, in quanto il Comune, in qualità di socio, esercita sulla società in controllo analogo a quello esercitato sui propri.

Il Comune rimane titolare esclusivo dei contributi regionali in conto gestione e di ogni altro contributo relativo alla struttura.

Verifica convenienza economica

Già nel precedente affidamento si era verificata la convenienza economica dell'affidamento in house ad A.Se.P srl, facendo ricorso a una valutazione del servizio nell'ottica non solo del prezzo più basso, ma anche del maggior vantaggio possibile in rapporto alla qualità del servizio educativo. L'esigenza di garantire continuità nel servizio educativo costituisce elemento fondamentale nella qualità del servizio reso.

Le principali determinanti del costo del servizio sono rappresentate dal rapporto numerico educatore/bambini, dall'orario di apertura.

Il costo del servizio educativo, oltre alla natura di costo fisso, è anche scarsamente comprimibile poiché derivano direttamente dagli standard individuati a livello normativo .

Nell'ottica del perseguimento di una sana gestione del servizio secondo criteri di economicità e di efficienza si è anche verificata la comparazione del costo medio del servizio educativo nido con i costi per servizi similari affidati dall'Ente con procedura di gara nonché servizi affidati da altri Enti.

Il corrispettivo annuo che l'ente riconosce alla società per la gestione del servizio nido comunale permette di garantire il mantenimento del rapporto bambini/educatore richiesta dalla normativa vigente.

Il corrispettivo è stato definito in modo tale da garantire la copertura della spesa del personale educativo ed ausiliario pari ai vigenti contratti di lavoro di categoria, tenuto conto del trend storico della spesa per l'impegno di personale necessario a garantire il regolare svolgimento del servizio.

Per il servizio di gestione del nido d'infanzia comunale "La tartaruga e la Cicogna" il Comune corrisponderà alla società un canone annuo di € 348.600,00, come da preventivo trasmesso dalla società in data 18.07.2023 assunto al protocollo n. 15.929:

Servizio educatrici	€ 259.000,00
Servizio Ausiliarie e sportello	€ 57.250,00
Materiale di consumo	€ 10.617,92
Servizio di Sportello	€ 2.000,00
Sub totale	€ 328.867,92
Spese di struttura 6%	€ 19.732,08
TOTALE	€ 348.600,00

La durata di anni educativi tre (3) è stata valutata considerando anche le possibili modifiche alle misure regionali in essere.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Anna Katia Puttini



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA TARTARUGA E LA CICOGNA” PER N. 3 ANNI EDUCATIVI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 ALLA SOCIETÀ A.SE.P. S.R.L.

TRA

Il Comune di Porto Mantovano (C.F. 80002770206) di seguito denominato “Comune”, in persona di Anna Puttini che agisce in nome e per conto del Comune di Porto Mantovano, nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Servizio come da decreto di nomina del Sindaco in data 27 dicembre 2021 prot.n. 10;

E

La società A.SE.P. Srl di Porto Mantovano (C.F. 017223300206) di seguito denominata A.se.P. Srl in persona di Massimiliano Gandini, nella sua qualità di Presidente della società,

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26/07/2018 si è provveduto ad affidare la gestione del servizio di nido infanzia comunale “La Tartaruga e la Cicogna” per n. 2 anni educativi 2018/2019-2019/2020 alla Società A.SE.P. Srl”;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 31/07/2020 si è prorogato, ad A.SE.P. Srl, l'affidamento della gestione del servizio di nido infanzia comunale “La Tartaruga e La Cicogna” fino al 31/12/2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 29/12/2020 si è prorogato, ad A.SE.P. Srl, l'affidamento della gestione del servizio di nido infanzia comunale “La Tartaruga e La Cicogna” fino al termine dell’anno educativo 2020/2021, fissato al 31/08/2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.07.2021 si è provveduto ad affidare la gestione del servizio di nido infanzia comunale “La Tartaruga e la Cicogna” per n. 2 anni educativi 2021/2022-2022/2023 alla Società A.SE.P. Srl”;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del si è provveduto ad affidare la gestione del servizio di nido infanzia comunale “La Tartaruga e la Cicogna” per n. 3 anni educativi 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 alla Società A.SE.P. Srl”;

TUTTO CIO’ SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO E FINALITA’

1.1.Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente affidamento, che disciplina i rapporti fra il Comune di Porto Mantovano e la Società A.se.P Srl per quanto attiene la gestione del nido d' infanzia comunale “La Tartaruga e la Cicogna”.

1.2 Il nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna ha sede nell'immobile di proprietà del Comune di Porto Mantovano sito in Porto Mantovano, Via Foscolo, 14.

1.3. Il nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna è autorizzato in forma permanente al funzionamento e accreditato per 60 posti con possibilità di aumentare tale indice nella misura massima del 20% (DGR 2929/20 Regione Lombardia di aggiornamento dei requisiti di esercizio degli Asili Nido stabiliti con precedente DGR 11 febbraio 2005, n. 20588.)

1.4. L'Asilo Nido concorre con la famiglia alla formazione, al benessere ed all'armonico sviluppo dei bambini, in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti alla prima infanzia; offre inoltre alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità di genere. Tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di disabilità e svantaggio sociale.

ART.2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

2.1. Il presente affidamento ha durata di n. tre (3) anni educativi: 2023/2024-2024/2025-2025/2026

ART. 3 - DESCRIZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO

3.1. Il nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" accoglie bambini, da 3 a 36 mesi. Può essere organizzato anche in gruppi eterogenei per età.

3.2. L'orario di apertura è effettuato dalle ore 7,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì. E' prevista la possibilità della frequenza part-time con uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

3.3. Il nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" dovrà essere aperto agli utenti dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno, con chiusura in occasione di: festività nazionali civili e religiose, festa del Santo Patrono (13 giugno), vacanze natalizie e pasquali.

3.4. Il periodo di apertura del Nido è di 47 settimane all'anno, secondo il calendario regionale. E' garantita una apertura giornaliera minima di 9.

3.5. Prima dell'inizio dell'anno educativo l'Amministrazione Comunale, stabilisce il calendario annuale di apertura del nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna".

3.6. Il servizio di ristorazione è effettuato con pasti d'asporto, i cui oneri gestionali ed economici sono a carico dell'Amministrazione comunale.

3.9. Il coordinamento organizzativo del servizio è in capo ad A.Se.P Srl che dovrà garantire il rapporto educatore/bambino, così come richiesto dalla normativa (DGR 2929/20) .

3.10. L'Amministrazione comune si riserva la facoltà di apportare, per cause di forza maggiore o per esigenze dell'utenza, le necessarie variazioni agli orari, organizzazione dei gruppi, periodo di apertura ecc. in accordo con la società.

3.11. Il Comune di Porto Mantovano mantiene le sue funzioni di indirizzo e di controllo del servizio; vigila inoltre sul rispetto delle clausole della presente convenzione e del "progetto gestionale" predisposto dalla Società.

3.12. Il Comune rimane titolare esclusivo dei contributi regionali in conto gestione e di ogni altro contributo relativo alla struttura.

ART. 4 - ONERI DEL COMUNE

Sono in carico al Comune i seguenti oneri:

- 4.1. Messa a disposizione della struttura, degli arredi in essa presenti e relativa manutenzione straordinaria
- 4.2. Acquisto di nuovi arredi, attrezzature
- 4.3. Manutenzione delle aree esterne potature, taglio dell'erba, sistemazioni del terreno, irrigazione ...)
- 4.4. Spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti e telefono
- 4.5. Spese per eventuali disinfestazioni e derattizzazioni dei locali e delle aree verdi
- 4.6. Spese per eventuali disinfestazioni e derattizzazioni dei locali e delle aree verdi
- 4.7. Formazione delle graduatorie d'ammissione e riscossione delle rette
- 4.8. Fornitura alla società degli elenchi degli iscritti
- 4.9. Espletamento del servizio di ristorazione. Il Comune di Porto Mantovano, di concerto con l'ASST e con la Commissione Mensa, potrà effettuare le necessarie modifiche/integrazioni delle tabelle dietetiche contenute nelle "Linee Guida per la Ristorazione Scolastica"
- 4.10. Valutazione dei casi sociali e di handicap
- 4.11. Fornitura di apparecchiature accessorie per disabilità, in base a prescrizione medica, copertura dell'eventuale spesa aggiuntiva per personale educativo di sostegno per utenti diversamente abili;
- 4.12. Copertura assicurativa dell'immobile comunale da incendio e furto
- 4.13. Istruire le domande per l'ammissione dei bambini al nido, formare la graduatoria, determinare le rette di frequenza, provvedere alla riscossione delle stesse nonché all'invio di solleciti di pagamento;
- 4.14. Il Comune di Porto Mantovano ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o modifiche al servizio in oggetto; in tal caso le due parti procederanno d'accordo a fissare le conseguenti variazioni del compenso pattuito.
- 4.15. Ad ogni effetto di Legge, la titolarità della gestione del nido d'Infanzia comunale resta in capo al Comune di Porto Mantovano.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ

Sono a carico della Società:

- 5.1. Coordinamento del nido predisposizione e realizzazione di un progetto pedagogico ed educativo per le sezioni del nido, che dovrà anche comprendere la supervisione mensile dell'attività con un pedagogo;
- 5.2. Realizzazione di un "Progetto", che comprenda, a titolo esemplificativo:
 - spazio per i genitori con un pedagogo (per colloqui)
 - incontri / conferenze su tematiche concordate con l'Amministrazione
 - customer satisfaction per gli utenti;

5.3. Attività di coinvolgimento delle famiglie degli utenti del nido, anche con colloqui individuali e di sezione;

5.4. Il personale educativo dovrà essere presente per 47 settimane l'anno e svolgere un numero di ore sufficienti a garantire l'attività nei giorni e negli orari previsti, sempre nel rispetto del rapporto numerico educatori/bambini, fissato dalla Regione Lombardia, oltre ad ore di formazione, aggiornamento e colloqui con i genitori;

5.5. Predisposizione dei turni e contabilizzazione del monte ore delle educatrici;

5.6. Espletamento di servizi ausiliari e accessori con idoneo personale e in rapporto numerico necessario per raggiungere gli standard previsti dalla normativa vigente fissato da Regione Lombardia;

5.7. Il personale ausiliario svolgerà mansioni inerenti alla pulizia e all'igiene dei locali dell'asilo nido, fra cui si elencano (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- disinfezione, pulizia e igiene quotidiana e periodica dei locali dell'asilo nido pulizia, allestimento e riassetto degli spazi di attività dei bambini,
- scodellamento pasti e distribuzione delle merende,
- supporto alle educatrici nel momento del pasto e, se richiesto, in altri momenti di routine;

5.8. Fornitura di prodotti per la pulizia dei locali e delle attrezzature in essi presenti, per il lavaggio dei piatti e delle posate, nonché per il lavaggio di strofinacci ect;

5.9. Fornitura di guanti usa e getta, parafarmaci (cerotti, disinfettanti, ghiaccio, eccetera) e prodotti per l'igiene della persona (non sono richiesti pannolini per i bambini);

5.10. Fornitura di materiale di facile consumo, cancelleria per attività didattiche e per l'ufficio;

5.11. Il servizio, inoltre, deve prevedere la possibilità di un ampliamento dello stesso, che potrà essere richiesto dall'Amministrazione Comunale in caso di esigenze imprescindibili, quali, fra le altre, l'inserimento di bambini che necessitano di sostegno educativo e assistenza personale, che potrà comportare anche l'impiego di ulteriore personale, da concordare al bisogno e secondo le necessità;

5.12. Il personale assegnato ai vari servizi deve osservare scrupolosamente, nell'espletamento delle proprie prestazioni, in particolare:

- rispettare gli orari del servizio indicati dal proprio responsabile, così come concordati con l'Amministrazione comunale;
- mantenere con tutti, ed in particolare con gli utenti, un comportamento ed un linguaggio corretto e rispettoso;
- attenersi agli indirizzi operativi propri del servizio, rispettando le regole interne della struttura a cui è stato assegnato;

5.13. Assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000;

5.14. Sostituzione di attrezzature, mobili o giochi danneggiati per evidente trascuratezza o mancata custodia del proprio personale;

5.15. Attivazione sportello presso A.se.P Srl .Nello specifico lo sportello dovrà rendere le attività sottoindicate con tempi e modalità concordate con l'ufficio comunale:

“SPORTELLO NIDO”

back office

- stampare e diffondere brochure informativa sui servizi nido (carta dei servizi, regolamento, eventi);
- su richiesta della amministrazione predisposizione di informative/pubblicazioni/ ecc. da rendere pubbliche anche tramite il sito internet comunale (Pubblicazioni informative ai genitori, graduatorie, ecc.);
- contattare gli utenti circa la posizione in graduatoria e inviare la lettera affinché il genitore confermi o meno l'iscrizione;
- supporto operativo agli uffici comunali relativamente agli adempimenti inerenti l'attività amministrativa del servizio nido.

front office

- raccogliere iscrizioni nei tempi previsti dal regolamento comunale;
- trasmettere al Comune le domande affinché possano essere istruite e predisposta così la graduatoria che, come da regolamento, dovrà essere visionata dal comitato di gestione;

5.16. Dovranno essere rispettate, per tutti gli operatori impiegati nella gestione del servizio di asilo nido, le norme di legge e del C.C.N.L. riferito al settore specifico. E' tenuta ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni;

5.17. La Società è tenuta a fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco completo del personale che intende impiegare per l'anno educativo di riferimento, con specifica delle qualifiche professionali di ogni operatore. E' tenuta altresì a comunicare ogni eventuale modifica all'elenco, che dovesse subentrare nel corso dell'anno. Al fine di garantire la necessaria continuità dal punto di vista pedagogico - educativo (considerata anche la peculiarità del servizio in oggetto), il personale educativo e ausiliario potrà essere variato solo per motivi eccezionali, debitamente e tempestivamente comunicati al funzionario responsabile.

5.18. La Società dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo, nonché di quello che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione ad insindacabile e motivato giudizio dell'Amministrazione Comunale.

5.19. Essendo il servizio di asilo nido considerato "essenziale", in caso di sciopero la società è tenuta a garantire i servizi minimi per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 6 - RETTE A CARICO DELL'UTENZA

6.1. Le rette a carico degli utenti dell'asilo nido sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi del servizio e di eventuali indicazioni della società incaricata. Gli introiti derivanti dalla gestione del servizio competono al Comune stesso.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

7.1. Per il servizio di gestione del nido d'infanzia comunale "La tartaruga e la Cicogna" il Comune corrisponderà alla società un canone annuo che si quantifica in € 348.600,00.

ART. 8 - PAGAMENTI

8.1. L'Ente corrisponderà ad A.se.P Srl il compenso pattuito in base a quanto indicato all'art. 7 entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture a cadenza bimestrale previa verifica dell'attività svolta da parte del servizio competente.

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

9.1. Il canone potrà essere modificato concordemente con la Società, entro il 20%, qualora intervengano nel periodo di riferimento delle effettive esigenze del servizio variabili in base a:

- numero degli utenti del servizio di asilo nido
- orario di apertura/chiusura dell'asilo nido
- tipologia e caratteristiche dei servizi erogati oggetto del presente contratto
- adeguamenti contratti del personale
- nuovi costi di gestione, eventuali servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione Comunale previo specifico atto formale e definizione da parte del Comune

ART. 10 - SEGRETEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

10.1. La Società si obbliga a non diffondere a terzi qualsiasi informazione, dato o elemento di cui venisse in possesso o a conoscenza in conseguenza dell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto.

10.2 La società è tenuta al rispetto della nuova normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali con riferimento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 divenuto efficace il 25/5/2018.

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO

11.1. L'amministrazione Comunale - fermo restando che ogni responsabilità in ordine all'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto ed a quanto ad esso connesso resta a carico della Società - si riserva ogni e più ampia facoltà di controllo sul puntuale e regolare espletamento dei servizi.

ART 12 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

12.1. La Società oltre alle norme previste nel presente contratto, ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni vigenti riguardanti la disciplina dei servizi pubblici locali, l'igiene e la salute pubblica, nonché tutte le norme vigenti di qualsiasi genere applicabili al servizio oggetto del presente contratto.

ART. 13 - RESPONSABILITA'

13.1. La Società A.se.P Srl è l'unico e solo responsabile, con il personale proprio e con il personale dalla stessa incaricato, della gestione delle attività inerenti al servizio oggetto del presente contratto. E' inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente a persone o a cose, che dovesse verificarsi

durante o in conseguenza dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità.

ART. 14 - GARANZIE

14.1. Si prescinde dalla prestazione della fidejussione ai sensi dell'art.54 del R.D. n.827 del 23/05/1924, trattandosi di Società in house-providing.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:

- A. fallimento della Società;
- B. dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo d'azienda di Asep inerente al servizio oggetto del presente contratto, in assenza di esposto indirizzo del Comune;
- C. gravi e reiterati inadempimenti del presente contratto e delle norme di legge che regolano il servizio, tali da pregiudicare in modo diffuso la prestazione del servizio affidato. Con esclusione del caso di cui alla precedente lettera "A)", prima di adottare e comunicare il provvedimento di decadenza, il Comune notificherà ad Asep una diffida di contestazione dell'inadempimento, con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui Asep dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della gestione del servizio in conformità al presente contratto. Qualora la Società contesti il contenuto della diffida o comunque ritenga di non eseguirla, deferirà la questione al Collegio Arbitrale previsto dal successivo Art. 19 entro il termine assegnatole dalla difesa stessa.

ART. 16 - CONTROLLO ANALOGO

16.1. La società ASEP Srl è soggetta al controllo analogo dei soci, che lo esercitano secondo quanto previsto dallo Statuto, dal regolamento comunale sull'esercizio del controllo analogo e in base alla convenzione sottoscritta da soci stessi ex art. 30 del D. lgs. 267/2000;

16.2. Ai sensi dell'art. 11.5 dello statuto di Asep Srl ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla società vengono riconosciuti i seguenti diritti:

- a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction" sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;
- b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;
- c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio.

16.3. Le attività di cui alla presente convenzione vengono eseguite in raccordo con gli uffici del Comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il Comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Il Comune vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici semestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informatici operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti.

16.4. Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società in merito all'attività di cui alla presente convenzione.

16.5. La Società si impegna altresì a fornire al Comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

17.1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sono deferite al giudizio di un Collegio di tre arbitri, dei quali due sono designati dalle parti, uno per ciascuno di esse, entro trenta giorni dalla richiesta scritta di arbitrati di una delle parti stesse; il terzo arbitro, avente funzione di presidente, è nominato nel termine di trenta giorni dalla richiesta, d'accordo fra le parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Mantova.

17.2. Qualora uno dei contraenti non addivenga alla nomina dell'arbitro di propria designazione nel predetto termine di trenta giorni, la nomina stessa, su istanza dell'altra parte, viene fatta dal Presidente del Tribunale di Mantova.

17.3. Le parti convengono che il Collegio abbia la propria sede in Mantova e si pronunci secondo equità e senza formalità di rito, nel rispetto delle norme di diritto. le parti si impegnano a considerare la pronuncia stessa come espressione della propria volontà e darvi esecuzione con ogni atto ed adempimento a ciò idoneo.

Comune di Porto Mantovano
Il Funzionario Responsabile

A.Se.P. Srl
Il Presidente

.....

.....



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.SE.P. S.R.L PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO INFANZIA COMUNALE PER NR. 3 ANNI EDUCATIVI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 19/07/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.SE.P. S.R.L PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO INFANZIA COMUNALE PER NR. 3 ANNI EDUCATIVI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 19/07/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 49 del 25/07/2023

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.SE.P. S.R.L PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO INFANZIA COMUNALE PER NR. 3 ANNI EDUCATIVI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **01/08/2023** e sino al **16/08/2023** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 01/08/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 49 del 25/07/2023

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.SE.P. S.R.L PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO INFANZIA COMUNALE PER NR. 3 ANNI EDUCATIVI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **01/08/2023** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **12/08/2023**

Porto Mantovano li, 18/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)